

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ANELLO DELLO SPORT"



Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Anello dello Sport", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), dal Decreto legislativo 36 del 2021 e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN) in Via Maioliche, 50. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ma può operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Colori sociali e logo

1. I colori sociali e il logo sono riprodotti nell' allegato 1 (uno) del presente statuto.

Art. 2-bis – Integrazione della denominazione sociale

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Anello dello Sport APS". L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito indicato anche come "RASD"), l'indicazione di "Associazione sportiva dilettantistica" deve essere inserita nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Anello dello Sport Associazione sportiva dilettantistica", in breve "Anello dello Sport ASD". L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ASD" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Nel caso in cui le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 ricorrano congiuntamente, la denominazione dell'Associazione diventa "Anello dello Sport Associazione sportiva dilettantistica APS", in breve "Anello dello Sport APS - ASD".
4. In caso di cancellazione da uno dei due registri sopra menzionati, il relativo acronimo non dovrà più essere utilizzato.

Art.3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di inclusione, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. d), i), t), u) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.4 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:



- promuovere, diffondere e favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e, più in generale, di tutto lo sport dilettantistico con riferimento alle varie discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e della comunità in generale, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. L'Associazione opera in tali ambiti aderendo ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti. È caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà della rendicontazione della gestione, rispettando e perorando la parità di genere in ogni ambito della propria attività;

- promuovere e sostenere il valore dell'attività ludico-motoria e sportiva quale strumento essenziale per il raggiungimento del ben-essere e della salute psicofisica di tutti i cittadini e l'integrazione e l'interazione degli stessi all'interno dei vari ambiti della vita sociale;

- promuovere, divulgare e sostenere l'essenziale funzione dell'attività ludico-motoria e sportiva all'interno di percorsi di riabilitazione funzionale e recupero post traumatico, anche di persone portatrici di disabilità, lavorando in tal senso per favorire e sostenere l'approdo all'attività agonistica paralimpica dei soggetti interessati a tale tipo di percorso;

- promuovere le attività del movimento paralimpico;

- sostenere, favorire e incentivare la crescita socio-sportiva dei cittadini anche attraverso la promozione di percorsi di impegno sportivo agonistico, offrendo loro occasioni di competizione nel territorio di provenienza o comunque nei territori immediatamente limitrofi;

- promuovere e favorire l'inclusione, il benessere psico-fisico, la crescita ed affermazione dei diritti della persona;

- promuovere e favorire la formazione e la crescita umana e professionale di minori, giovani, famiglie, volontari, animatori e di istruttori;

- sensibilizzare la popolazione sulle situazioni di difficoltà ed emarginazione presenti nella società odierna;

- sensibilizzare la popolazione sull'importanza degli stili di vita e la salubrità degli stessi, con particolare attenzione alla tematica dell'alimentazione sana;

- promuovere e difendere l'accesso paritario all'attività sportiva quale strumento di crescita sociale;

- promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- dopo il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico tali attività avranno per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche aventi come destinatari principalmente utenti disabili o con deficit cognitivi, nelle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e dal CIP e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati o tesserati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra menzionata.

- promozione, organizzazione ed erogazione di percorsi di formazione specifica per animatori sportivi, socio sportivi e volontari in generale;

- organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative;

- organizzazione e gestione di impianti sportivi, di centri benessere e/o fisioterapici di proprietà, in locazione o in comodato d'uso gratuito o comunque concessi all'Associazione ad altro titolo;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altre associazioni o enti del territorio, di spazi rivolti all'accoglienza e al ristoro degli atleti e di gruppi organizzati;

- organizzazione di campi scuola, giornate educative, ritiri sportivi e, in generale, di momenti residenziali o semiresidenziali;

- promozione, finanziamento ed organizzazione di iniziative di carattere sportivo, ludico-ricreativo e ludico-culturale quali, a mero titolo esemplificativo, corsi ed attività sportive pluridisciplinari, sia competitive che non competitive;

- promozione, finanziamento e realizzazione di progetti o altre iniziative di carattere socioassistenziale e/o socioeducativo a sostegno delle finalità istituzionali, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione;

- istituzione e gestione di spazi di ascolto, supporto ed assistenza per i cittadini;

- promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;

- promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione ricorrendo ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali;

- redazione di magazine, articoli, periodici, riviste, bollettini ed altre pubblicazioni, anche al fine di informare in merito alle attività dell'Associazione;

- collaborazione con associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;

- organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;

- creazione di reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali volti, a titolo d'esempio, alla gestione e rivalutazione di spazi pubblici altrimenti inutilizzati o all'organizzazione di percorsi di formazione dei giovani che vadano a costituire parte integrante delle c.d. "politiche giovanili";

- svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, del CIP, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dell'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- 7.. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le persone fisiche che facciano richiesta come soci devono essere dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva (ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Sportive e dei loro organi).

2. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.

3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio direttivo, sempre nel rispetto dei termini indicati nei commi precedenti.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati;

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale e salvo quanto previsto dall'art. 16, co. 2 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali, comportandosi al contempo con correttezza, lealtà e probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;



rispettare il presente Statuto, i Regolamenti federali, eventuali regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e le norme emanate dal CIO, dal CONI, dall'I.P.C. e dal CIP, con espresso divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi alle stesse;

- osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal CONI e recepito dal CIP, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni;
- mantenere in maniera decorosa gli spazi comuni e le attrezzature messe a disposizione per la pratica delle discipline sportive;
- collaborare e partecipare alle attività dell'Associazione.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio direttivo può adottare un regolamento di disciplina di strumenti sanzionatori preliminari rispetto all'esclusione quali, ad esempio, il richiamo verbale, il richiamo scritto, l'ammenda e la sospensione dell'associato. Il regolamento così adottato dal Consiglio direttivo deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria e ha efficacia a partire dalla data di approvazione da parte della stessa.

Titolo III Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche, anche di minore età che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche sociali sono intese a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Sono fatti salvi eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio direttivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea dovrà essere preferibilmente convocata presso la sede dell'Associazione o, in caso di indisponibilità della stessa, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o in caso di rinuncia, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Il Presidente dell'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto e di eventuali regolamenti, dirige e regola le discussioni e i lavori dell'Assemblea, stabilendo e regolando modalità e ordine delle votazioni.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati. Il diritto di elettorato passivo è riconosciuto agli associati che risultino iscritti nel libro degli associati da più di 3 (tre) mesi. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. È facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.17 - Il Consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni.

2. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni. Al fine di garantire la massima genuinità, trasparenza ed imparzialità sull'operato del Consiglio direttivo, all'interno dello stesso, non può coesistere più di un membro per lo stesso nucleo familiare. A tal fine si tiene in considerazione il rapporto di parentela e di affinità, fino al secondo grado in linea retta e collaterale.
4. È fatto divieto per i Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
5. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art.18 - Il Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio direttivo

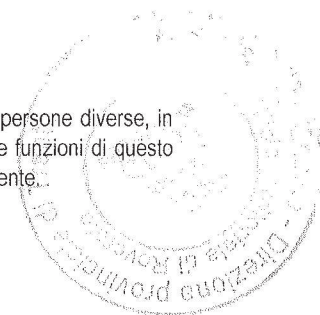
1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare l'eventuale quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, segue le procedure di adesione degli associati e attende alla corrispondenza.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



3. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina dal vicepresidente.
4. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal vicepresidente.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
5. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni. Si applica anche al Presidente la previsione dell'art. 17, co. 4 del presente Statuto.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.3 del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V - Struttura associativa

Art. 24 - Sezioni dell'Associazione

1. Qualora l'Associazione risulti iscritta contestualmente a più di una Federazione o comunque sia impegnata nella pratica di più di una attività sportiva, essa viene suddivisa al suo interno in Sezioni autonome da un punto di vista sportivo, disciplinate da apposito regolamento, adottato ed eventualmente modificato dal Consiglio direttivo. Le Sezioni così istituite non sono dotate di soggettività autonoma e distinta rispetto a quella dell'Associazione, della quale sono mera articolazione organizzativa ed amministrativa.
2. Ogni Sezione ha la facoltà di candidare in seno all'Assemblea dell'Associazione un proprio rappresentante per il Consiglio direttivo dell'Associazione.
3. A capo di ogni Sezione è posto un Responsabile coordinatore. Tale Responsabile è nominato dal Consiglio direttivo nella persona del Consigliere candidato a norma del precedente comma 2, qualora effettivamente eletta; negli altri casi è nominato a discrezione del Consiglio direttivo, preferibilmente tra persone che effettivamente operino nell'ambito sportivo di interesse della Sezione. Il Responsabile deve periodicamente riferire al Consiglio direttivo dell'Associazione circa i programmi, le attività e gli eventuali problemi delle sezioni stesse. Nel caso in cui il Responsabile non sia un membro del Consiglio direttivo dell'Associazione, egli ha comunque il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo che interessino la Sezione di appartenenza, comunque senza diritto di voto.
4. La contabilità delle diverse Sezioni può essere tenuta separatamente ma sarà consolidata al termine dell'esercizio nel rendiconto dell'Associazione.

Titolo VI - I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

Titolo VII - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative qualora previste; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VIII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. Nel caso in cui al momento dello scioglimento l'Associazione risulti iscritta contestualmente al RUNTS e al RASD, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità sportive e/o sociali, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore e dall'art. 7 del D.lgs. 36/2021.

Titolo IX - Disposizione finale

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il D.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore), il D.lgs. 36/2021 e le disposizioni attuative degli stessi, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Rovereto, 07 luglio 2025

Il Presidente

Il Segretario

LIQUIDAZIONE

RICEVUTO ALLO Addit. **11 LUG. 2025**

di Lit. **183** Serie **3**

Esatto Lit. **E purescudo campano de**

di cui Lit.

DIRETTORE
Il Sindaco
Gianfranco Zucchi

BALLO € 2500

MA € 4600